

22 maggio 2020  
31/FPS

**“Decreto Rilancio” –  
D.L. n. 34 del 19 mag-  
gio 2020 – Publica-  
zione in Gazzetta Uffi-  
ciale**

## SINTESI

Sul Supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta ufficiale n.128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante:” Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (**c.d. “decreto rilancio”**).

Con la presente circolare si continua l’analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel decreto in esame.

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- tax credit vacanze, ossia il credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive (alberghi, residence, ostelli, ecc.), agriturismo e *bed & breakfast*;
- attività del settore turistico - Esenzioni dall’imposta municipale propria (IMU) per immobili del settore (immobili categoria catastale D/2 - alberghi e pensioni, altri immobili utilizzati dai proprietari esercenti attività nel settore turistico);
- imprese di pubblico esercizio - Esonero dal pagamento della TOSAP e della COSAP e altre disposizioni a sostegno del settore.

### **Tax credit vacanze (art. 176)**

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bed & breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

- a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo *bed & breakfast*;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Viene disposto, inoltre, che, accertata la mancata integrazione (anche parziale), dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l'Agenzia delle entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, saranno definite le modalità applicative della disposizione in esame.

### **Esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per il settore turistico (art. 177)**

È prevista l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU in scadenza alla data del 16 giugno 2020:

- per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

### **Sostegno delle imprese di pubblico esercizio (art. 181)**

Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 sono esonerate dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

A decorrere dallo stesso termine e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria e senza l'applicazione dell'imposta di bollo.

Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,

strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (relativo agli interventi soggetti ad autorizzazione), e 146 (relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio), D.L. n. 42/2004.